

REGIONE	UMBRIA	SINTESI SCHEDA	
LEGGE	L.R. 6 agosto 2004, n. 17. "Norme in materia di spettacolo"	A cura di Federico Minghetti e Luca Mazzone	
1. PRINCIPI	<p>A. Obiettivi e finalità</p>	<p>Art 1 (Oggetto) 1. La presente legge, anche in attuazione dell'articolo 117 del titolo V della Costituzione, definisce gli obiettivi, le funzioni dei soggetti istituzionali, le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisuali, successivamente denominate "spettacolo".</p> <p>Art 2 (Principi e finalità) 1. La Regione riconosce lo spettacolo, nelle sue diverse manifestazioni, quale momento fondamentale della promozione culturale, della cultura civile e dello sviluppo economico e ne valorizza la crescita anche attraverso gli strumenti della promozione integrata. Tutela inoltre le specifiche tradizioni e vocazioni dello spettacolo, favorisce processi innovativi, persegue il pluralismo culturale, garantisce la qualità artistica, promuove la razionalizzazione e il coordinamento di attività e istituzioni. 2. La Regione favorisce, in una logica di sistema, la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione, nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi, al fine di valorizzare lo spettacolo e l'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.</p> <p>Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo) 1. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione - DAP - e in armonia con la programmazione regionale di settore attinente, approva il Piano regionale per lo spettacolo su proposta della Giunta, formulata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 . 2. Il Piano ha durata triennale e continua ad applicarsi fino alla approvazione del successivo. 3. Il Piano stabilisce in particolare: a) le finalità generali dell'intervento regionale nel settore e le priorità tra i diversi tipi di iniziative, attività e progetti; (...)</p>	<p>Art 1 (Oggetto) Art 2 (Principi e finalità) Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo)</p> <p>Le finalità della legge secondo sono la definizione di obiettivi, le funzioni dei soggetti istituzionali e le tipologie di interventi in materia di spettacolo - attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisuali. Si riconosce spettacolo quale momento di promozione culturale, cultura civile e sviluppo economico e l'impegno a valorizzarne la crescita, a tutelare le specifiche tradizioni di spettacolo, favorire processi innovativi, perseguire i pluralismo culturali, garantirà la qualità artistica e promuovere il coordinamento tra istituzioni. Si favorisce la costruzione di collaborazioni tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati al fine di equilibrare la distribuzione di attività di spettacolo sul territorio e di promuovere formazione, ricerca e partecipazione del pubblico. Le finalità dell'intervento regionale sono definite nel piano regionale per lo spettacolo di durata triennale.</p>
	<p>B. Strumenti di programmazione</p>	<p>Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo) 1. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione - DAP - e in armonia con la programmazione regionale di settore attinente, approva il Piano regionale per lo spettacolo su proposta della Giunta, formulata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 . 2. Il Piano ha durata triennale e continua ad applicarsi fino alla approvazione del successivo. 3. Il Piano stabilisce in particolare: a) le finalità generali dell'intervento regionale nel settore e le priorità tra i diversi tipi di iniziative, attività e progetti; b) le modalità operative con cui gli enti locali, gli operatori e i soggetti dello spettacolo, secondo il principio della sussidiarietà, interagiscono all'interno del sistema regionale dello spettacolo; c) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione. 4. Il Piano regionale per lo spettacolo è attuato attraverso il programma annuale per lo spettacolo.</p> <p>Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo) 1. Il Programma annuale per lo spettacolo, approvato dalla Giunta regionale, attua il Piano triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l'equilibrio territoriale. In particolare: a) indica le modalità e i tempi per la realizzazione degli interventi; b) definisce le iniziative culturali e promozionali che coinvolgono i soggetti dello spettacolo e riguardano l'intero territorio regionale; c) individua le iniziative della Regione di cui al comma 2 ; d) ripartisce le risorse finanziarie previste dal Piano regionale tra: 1) la quota di finanziamento dei progetti e delle attività conformi alle previsioni di cui all' articolo 8 ; 2) la quota di finanziamento dei progetti di iniziativa della Regione di cui al comma 2 ; 3) il finanziamento delle funzioni conferite alle Province; e) privilegia le iniziative che favoriscono l'utilizzo di personale artistico umbro; f) favorisce le iniziative e le attività capaci di contribuire significativamente alla promozione dell'immagine dell'Umbria all'estero. 2. La Regione può realizzare, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, iniziative di rilevante interesse per il perseguimento delle finalità della presente legge.</p>	<p>Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo) Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo)</p> <p>Il Piano regionale per lo spettacolo è il documento di durata triennale approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, che stabilisce: - finalità e priorità dell'intervento regionale; - modalità con cui enti locali operatori e soggetti dello spettacolo interagiscono all'interno del sistema regionale secondo il principio di sussidiarietà; - risorse finanziarie. Alla formulazione del Piano regionale per lo spettacolo partecipano attraverso partenariato istituzionale e sociale.</p> <p>Il Programma annuale per lo spettacolo, documento programmatico approvato dalla Giunta, che attua il piano triennale salvaguardando l'equilibrio territoriale attua il programma annuale e regola: modalità e tempi degli interventi, iniziative culturali e promozionali che coinvolgono i soggetti dello spettacolo, attività dirette della Regione, risorse finanziarie.</p>

1. PRINCIPI	<p>C. Strumenti di consultazione</p>	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare: (...) f) svolge le funzioni di Osservatorio dello spettacolo tramite il competente Servizio della Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro, anche in collaborazione con gli enti locali, gli operatori dello spettacolo, gli istituti di ricerca pubblici e privati, per effettuare rilevazioni, analisi e ricerche, valutare la situazione dei diversi comparti dello spettacolo, verificare l'efficacia dell'intervento regionale; (...)</p> <p>Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo) 1. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione - DAP - e in armonia con la programmazione regionale di settore attinente, approva il Piano regionale per lo spettacolo su proposta della Giunta, formulata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 . (...)</p> <p>Art 9 (Comitato scientifico) 1. La Giunta regionale istituisce un Comitato scientifico composto da non più di cinque esperti in materia di spettacolo, designati dalla stessa Giunta regionale e nominati con decreto del Presidente della Regione. 2. Il Comitato scientifico, che dura in carica fino al termine della legislatura, svolge funzioni consultive in relazione alla valutazione dei progetti proposti a contributo regionale e all'individuazione della rilevanza locale, nazionale e internazionale delle attività di spettacolo. 3. Ai componenti il Comitato scientifico non residenti a Perugia, spettano il rimborso spese di viaggio e l'eventuale indennità di missione previsti per i dirigenti regionali. 4. Non possono essere nominati membri del Comitato scientifico i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori e i direttori artistici di organismi che svolgono attività imprenditoriali pubbliche o private nel settore dello spettacolo sul territorio regionale. 5. Le modalità di funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite dalla Giunta regionale.</p>	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo) Art 9 (Comitato scientifico)</p> <p>Consultazione e confronto con gli operatori di settore si articolano in tre diverse modalità: la collaborazione di operatori dello spettacolo e istituti di ricerca pubblici e privati alle attività dell'Osservatorio, la partecipazione attraverso "concertazione e partenariato istituzionale e sociale" alla redazione del Piano regionale per lo spettacolo, l'istituzione del Comitato scientifico composto da non più di cinque esperti in materia di spettacolo designati dalla Giunta. Il comitato è in carica fino al termine della legislatura e svolge funzioni consultive per la valutazione di progetti proposti a contributo regionale e all'individuazione della rilevanza delle attività di spettacolo (i componenti non possono essere amministratori o direttori di organismi dello spettacolo).</p>
	<p>D. Ambiti</p>	<p>Art 1 (Oggetto) 1. La presente legge, anche in attuazione dell'articolo 117 del titolo V della Costituzione, definisce gli obiettivi, le funzioni dei soggetti istituzionali, le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisuali, successivamente denominate "spettacolo".</p>	<p>Art 1 (Oggetto)</p> <p>La legge " definisce gli obiettivi, le funzioni dei soggetti istituzionali, le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisuali, successivamente denominate " spettacolo".</p>
2. MODALITA' DI INTERVENTO	<p>A. Attività diretta</p>	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare: (...) f) svolge le funzioni di Osservatorio dello spettacolo tramite il competente Servizio della Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro, anche in collaborazione con gli enti locali, gli operatori dello spettacolo, gli istituti di ricerca pubblici e privati, per effettuare rilevazioni, analisi e ricerche, valutare la situazione dei diversi comparti dello spettacolo, verificare l'efficacia dell'intervento regionale; g) costituisce, in collaborazione con i Comuni e le Province, l'Archivio dei giovani artisti umbri, con funzioni di supporto, documentazione, informazione e promozione della creatività giovanile in tutte le discipline artistiche, favorendo il raccordo dell'Archivio con strutture analoghe già operanti sul territorio nazionale e dell'Unione europea; h) documenta le attività musicali in Umbria, acquisisce, conserva e diffonde i materiali sonori su ogni tipo di supporto e la letteratura musicale, avvalendosi della Fonoteca regionale " Oreste Trotta ". Per il perseguimento delle finalità suddette, interagisce con gli istituti di educazione musicale di ogni ordine e grado, con le università, con le istituzioni musicali e gli artisti dell'Umbria; i) promuove il territorio regionale quale sede di produzioni e di iniziative cinematografiche e televisive avvalendosi del Comitato " Umbria film commission", istituito con atto notarile del 16 luglio 2002. (...)</p> <p>Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo) (...) 2. La Regione può realizzare, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, iniziative di rilevante interesse per il perseguimento delle finalità della presente legge.</p>	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo)</p> <p>L'art 3 (Funzioni e compiti della Regione) elenca tutte le attività e funzioni esercitate direttamente dalla regione, tra queste: promozione della cultura, territorio e spettacolo, costituzione dell'Archivio giovani artisti umbri, stipula di accordi e convenzioni, attività di documentazione e collaborazione con enti locali e soggetti pubblici e privati. Spettano in particolare alle Regione, tramite il competente Servizio della Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro, le funzioni di Osservatorio dello spettacolo.</p> <p>Per perseguire le finalità della legge la Regione può realizzare iniziative autonomamente, o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati. Tali iniziative sono individuate con il Programma annuale per lo spettacolo che ripartisce anche le risorse finanziarie previste per la loro realizzazione (art 7 Programma annuale per lo spettacolo).</p>

2. MODALITA' DI INTERVENTO	B. Attività partecipate	<p>Art. 3 (Funzioni e compiti della Regione) (...) 2. La Regione promuove la realizzazione di circuiti volti a diffondere lo spettacolo nei piccoli comuni e nelle fasce di utenza marginali dell'Umbria. 3. La Regione, anche su indicazione degli enti locali, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, per promuovere iniziative che valorizzano il loro rapporto con il territorio.</p> <p>Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) 1. Le Province promuovono e sostengono, anche in collaborazione con i Comuni, lo spettacolo di rilevanza locale e non professionistico nelle sue diverse espressioni. In particolare: a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed all'attività di soggetti stabili operanti nel settore dello spettacolo; (...)</p> <p>Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni) 1. I Comuni: a) possono partecipare in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed al funzionamento di soggetti stabili operanti nel settore dello spettacolo; (...)</p>	<p>Art. 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni)</p> <p>La legge non fa riferimento esplicito a modalità di partecipazione della Regione come socio a organizzazioni che si occupano di spettacolo anche se tra le funzioni della Regione risulta la promozione della realizzazione di circuiti e la stipula di accordi con enti locali per la promozione del territorio. A Province e Comuni è consentito partecipare alla costituzione di soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.</p>
	C. Riconoscimento	nessun riferimento	nessun riferimento
	D. Altre modalità di intervento	<p>Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo) 1. Il Programma annuale per lo spettacolo, approvato dalla Giunta regionale, attua il Piano triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l'equilibrio territoriale. In particolare: a) indica le modalità e i tempi per la realizzazione degli interventi; b) definisce le iniziative culturali e promozionali che coinvolgono i soggetti dello spettacolo e riguardano l'intero territorio regionale; c) individua le iniziative della Regione di cui al comma 2; d) ripartisce le risorse finanziarie previste dal Piano regionale tra: 1) la quota di finanziamento dei progetti e delle attività conformi alle previsioni di cui all' articolo 8 ; (...)</p> <p>Art 8 (Benefici finanziari) 1. La Regione concede benefici finanziari a favore dei soggetti individuati al comma 2, per progetti contraddistinti da: a) particolare qualità e validità culturale delle iniziative; b) natura professionistica delle attività realizzate. 2. Possono accedere ai benefici finanziari: a) i teatri, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni operanti nel settore dello spettacolo; b) i festival, le rassegne e manifestazioni similari; c) le compagnie teatrali di prosa e di danza, le formazioni e le istituzioni musicali. 3. I soggetti richiedenti i benefici finanziari devono avere sede legale ed operare stabilmente nel territorio regionale da almeno tre anni. 4. La Giunta regionale disciplina le modalità per la assegnazione ed erogazione dei benefici finanziari nonché le procedure per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi. (...) 6. Condizione vincolante ai fini dell'accesso ai benefici finanziari è il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. 7. I soggetti destinatari dei benefici finanziari previsti dalla presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni utili ai fini delle attività dell'osservatorio di cui all' articolo 3, comma 1, lettera f) .</p> <p>Art 9 (Comitato scientifico) (...) 2. Il Comitato scientifico, che dura in carica fino al termine della legislatura, svolge funzioni consultive in relazione alla valutazione dei progetti proposti a contributo regionale e all'individuazione della rilevanza locale, nazionale e internazionale delle attività di spettacolo. (...)</p>	<p>Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo) Art 8 (Benefici finanziari) Art 9 (Comitato scientifico)</p> <p>La Regione concede benefici finanziari a: - teatri, istituzioni, associazioni e fondazioni che operano nel settore dello spettacolo; - festival; - compagnie di prosa, danza e formazioni e istituzioni musicali. I soggetti richiedenti benefici finanziari devono avere sede legale nella Regione e operarvi da almeno tre anni e rispettare i CCNL di categoria. Modalità e tempi per la realizzazione degli interventi assieme alla quota di finanziamento dei progetti sono definiti attraverso il Programma annuale per lo spettacolo. Spetta al Comitato scientifico la valutazione dei progetti proposti a contributo regionale.</p>

3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	nessun riferimento	sono assenti riferimenti diretti al FUS
	B. Riferimenti ad altre Normative statali	Art 1 (Oggetto) 1. La presente legge, anche in attuazione dell'articolo 117 del titolo V della Costituzione , definisce gli obiettivi, le funzioni dei soggetti istituzionali, le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisuali, successivamente denominate " spettacolo".	Art 1 (Oggetto) Viene citato l'Art 117 della Costituzione.
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare: (...) c) definisce, anche sulla base delle proposte degli enti locali, indirizzi programmatici per il restauro, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale dei teatri e la costituzione di nuovi spazi dello spettacolo, anche con riferimento alle opportunità offerte dalla legislazione nazionale e dai programmi dell'Unione europea; (...)	Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) Unico riferimento a normative Europee è alla lettera c), comma 1, dell'Art 3 (Funzioni e competenze della Regione) dove per restauro, ristrutturazione, adeguamento di teatri e costituzione di nuovi spazi la regione propone interventi anche con riferimento alle opportunità offerte dai programmi dell'Unione Europea
	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) 1. Le Province promuovono e sostengono, anche in collaborazione con i Comuni, lo spettacolo di rilevanza locale e non professionistico nelle sue diverse espressioni. In particolare: (...) d) promuovono la diffusione e la crescita della cultura e delle attività musicali di tipo bandistico e corale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 luglio 2004, n. 9. Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni) 1. I Comuni: (...) d) collaborano con le Province a sostenere la diffusione e la crescita della cultura e delle attività musicali di tipo bandistico e corale, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 9/2004 , e delle attività di spettacolo di rilevanza locale. Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo) 1. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione - DAP - e in armonia con la programmazione regionale di settore attinente, approva il Piano regionale per lo spettacolo su proposta della Giunta, formulata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 . 2. Il Piano ha durata triennale e continua ad applicarsi fino alla approvazione del successivo. (...)	Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni) Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo) Agli artt 4 (Funzioni e compiti delle Province) e 5 (Funzioni e compiti dei Comuni) si fa riferimento alla L.R. 4 luglio 2004, n. 9 che disciplina la promozione della cultura musicale bandistica e corale. All'art 6 si fa riferimento alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 che regola all'art 5 il partenariato istituzionale e sociale, forma di concertazione tra soggetti pubblici e privati richiamata per la redazione del Piano regionale per lo spettacolo.

**3. RIFERIMENTI A
NORMATIVE
ITALIANE E
INTERNAZIONALI,
FUNZIONI DEGLI
ENTI PUBBLICI**

**E. Funzione degli Enti
locali**

Art 3 (Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare:
(...)
c) definisce, anche sulla base delle proposte degli enti locali, indirizzi programmatici per il restauro, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale dei teatri e la costituzione di nuovi spazi dello spettacolo, anche con riferimento alle opportunità offerte dalla legislazione nazionale e dai programmi dell'Unione europea;
d) promuove la cultura dello spettacolo, anche prevedendo progetti comuni con soggetti pubblici e privati;
(...)
f) svolge le funzioni di Osservatorio dello spettacolo tramite il competente Servizio della Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro, anche in collaborazione con gli enti locali, gli operatori dello spettacolo, gli istituti di ricerca pubblici e privati, per effettuare rilevazioni, analisi e ricerche, valutare la situazione dei diversi comparti dello spettacolo, verificare l'efficacia dell'intervento regionale;
g) costituisce, in collaborazione con i Comuni e le Province, l'Archivio dei giovani artisti umbri, con funzioni di supporto, documentazione, informazione e promozione della creatività giovanile in tutte le discipline artistiche, favorendo il raccordo dell'Archivio con strutture analoghe già operanti sul territorio nazionale e dell'Unione europea;
(...)
2. La Regione promuove la realizzazione di circuiti volti a diffondere lo spettacolo nei piccoli comuni e nelle fasce di utenza marginali dell'Umbria.
3. La Regione, anche su indicazione degli enti locali, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, per promuovere iniziative che valorizzano il loro rapporto con il territorio.

Art 4 (Funzioni e compiti delle Province)

1. Le Province promuovono e sostengono, anche in collaborazione con i Comuni, lo spettacolo di rilevanza locale e non professionistico nelle sue diverse espressioni. In particolare:
a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed all'attività di soggetti stabili operanti nel settore dello spettacolo;
b) promuovono la produzione, la distribuzione e la diffusione dello spettacolo attraverso la messa in rete dei piccoli teatri, con particolare riguardo alla ricerca, alla sperimentazione ed alla formazione del pubblico;
c) promuovono, anche in collaborazione con i Comuni, la diffusione e lo sviluppo delle attività di spettacolo nelle scuole;
d) promuovono la diffusione e la crescita della cultura e delle attività musicali di tipo bandistico e corale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 luglio 2004, n. 9.

Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni)

1. I Comuni:
a) possono partecipare in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed al funzionamento di soggetti stabili operanti nel settore dello spettacolo;
b) promuovono e realizzano, nell'ambito della programmazione regionale per lo spettacolo, il restauro, l'adeguamento funzionale delle sedi destinate ad attività di spettacolo, la qualificazione delle attrezzature e l'innovazione tecnologica, in funzione della valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
c) collaborano con l'Osservatorio regionale dello spettacolo, per lo svolgimento delle attività di cui all' articolo 3, comma 1, lettera f) ;
d) collaborano con le Province a sostenere la diffusione e la crescita della cultura e delle attività musicali di tipo bandistico e corale, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 9/2004 , e delle attività di spettacolo di rilevanza locale.

Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo)

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione - DAP - e in armonia con la programmazione regionale di settore attinente, approva il Piano regionale per lo spettacolo su proposta della Giunta, formulata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 .
2. Il Piano ha durata triennale e continua ad applicarsi fino alla approvazione del successivo.
3. Il Piano stabilisce in particolare:
(...)
b) le modalità operative con cui gli enti locali, gli operatori e i soggetti dello spettacolo, secondo il principio della sussidiarietà, interagiscono all'interno del sistema regionale dello spettacolo;
(...)

Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo)

1. Il Programma annuale per lo spettacolo, approvato dalla Giunta regionale, attua il Piano triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l'equilibrio territoriale. In particolare:
(...)
d) ripartisce le risorse finanziarie previste dal Piano regionale tra:
(...)
3) il finanziamento delle funzioni conferite alle Province;
(...)
2. La Regione può realizzare, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, iniziative di rilevante interesse per il perseguimento delle finalità della presente legge.

Art 8 (Benefici finanziari)

- (...)
5. Le Province concedono benefici finanziari a favore di soggetti operanti nel campo dello spettacolo, con riferimento alle attività inerenti le funzioni e i compiti ad esse conferiti dall' articolo 4 , disciplinandone con norme regolamentari l'organizzazione e la gestione.
(...)

Art 3 (Funzioni e compiti della Regione)
Art 4 (Funzioni e compiti delle Province)
Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni)
Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo)
Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo)
Art 8 (Benefici finanziari)

Fra funzioni di Province e Comuni c'è la possibilità di partecipare alla costituzioni di soggetti operanti nel settore dello spettacolo, la collaborazione alla realizzazione di attività musicali bandisito-corali e la promozione culturale.
Alle Province spettano la promozione di produzione e distribuzione di spettacolo attraverso messa in rete di teatri, formazione del pubblico e sviluppo di attività di spettacolo nelle scuole e la concezione di benefici finanziari. I Comuni hanno la competenza sugli interventi di restauro e adeguamento di spazi di spettacolo e collaborano con l'Osservatorio regionale.

Gli enti locali partecipano alla redazione del programma triennale per lo spettacolo secondo le modalità previste nel Piano regionale per lo spettacolo, spetta al programma triennale la definizione delle modalità operative degli enti locali. Al programma annuale è demandata la ripartizione delle risorse alle Province - e non ai Comuni - per l'attuazione delle loro funzioni.

In alcune funzioni di competenza di Comuni e Province - promozione della cultura, restauro e adeguamento degli spazi - si prevede il coordinamento con la Regione (vedi Art 3 Funzioni e compiti della Regione).

	A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni	nessun riferimento	nessun riferimento
4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti	<p>Art 2 (Principi e finalità) (...) 2. La Regione favorisce, in una logica di sistema, la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione, nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi, al fine di valorizzare lo spettacolo e l'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.</p> <p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare: a) promuove e sostiene la produzione e la distribuzione delle attività di spettacolo di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Umbria; (...)</p> <p>Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo) 1. Il Programma annuale per lo spettacolo, approvato dalla Giunta regionale, attua il Piano triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l'equilibrio territoriale. In particolare: a) indica le modalità e i tempi per la realizzazione degli interventi; b) definisce le iniziative culturali e promozionali che coinvolgono i soggetti dello spettacolo e riguardano l'intero territorio regionale; (...) d) ripartisce le risorse finanziarie previste dal Piano regionale tra: 1) la quota di finanziamento dei progetti e delle attività conformi alle previsioni di cui all' articolo 8 ; (...) 3) il finanziamento delle funzioni conferite alle Province; (...)</p> <p>Art 8 (Benefici finanziari) 1. La Regione concede benefici finanziari a favore dei soggetti individuati al comma 2 , per progetti contraddistinti da: a) particolare qualità e validità culturale delle iniziative; b) natura professionistica delle attività realizzate. 2. Possono accedere ai benefici finanziari: a) i teatri, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni operanti nel settore dello spettacolo; b) i festival, le rassegne e manifestazioni similari; c) le compagnie teatrali di prosa e di danza, le formazioni e le istituzioni musicali. 3. I soggetti richiedenti i benefici finanziari devono avere sede legale ed operare stabilmente nel territorio regionale da almeno tre anni. 4. La Giunta regionale disciplina le modalità per la assegnazione ed erogazione dei benefici finanziari nonché le procedure per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi. 5. Le Province concedono benefici finanziari a favore di soggetti operanti nel campo dello spettacolo, con riferimento alle attività inerenti le funzioni e i compiti ad esse conferiti dall' articolo 4 , disciplinandone con norme regolamentari l'organizzazione e la gestione. 6. Condizione vincolante ai fini dell'accesso ai benefici finanziari è il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. 7. I soggetti destinatari dei benefici finanziari previsti dalla presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni utili ai fini delle attività dell'osservatorio di cui all' articolo 3, comma 1, lettera f) .</p>	<p>Art 2 (Principi e finalità) Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo) Art 8 (Benefici finanziari)</p> <p>La collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati in una logica di sistema è fra le principali finalità della legge: la Regione "promuove e sostiene la produzione e la distribuzione delle attività di spettacolo di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Umbria". In particolare la Regione concede benefici finanziari alle compagnie teatrali di prosa e di danza, che devono avere sede legale e operare nel territorio regionale da almeno tre anni. Condizione vincolante è anche il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria (altre modalità per la assegnazione, procedure e verifiche sono disciplinate dalla Giunta). I destinatari di benefici finanziari sono inoltre tenuti a fornire dati e informazioni utili ai fini delle attività dell'osservatorio</p>
	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	<p>Art 2 (Principi e finalità) (...) 2. La Regione favorisce, in una logica di sistema, la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione, nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi, al fine di valorizzare lo spettacolo e l'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.</p> <p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare: (...) b) promuove lo sviluppo dell'imprenditoria dello spettacolo, con particolare riguardo per quella giovanile; (...) g) costituisce, in collaborazione con i Comuni e le Province, l'Archivio dei giovani artisti umbri, con funzioni di supporto, documentazione, informazione e promozione della creatività giovanile in tutte le discipline artistiche, favorendo il raccordo dell'Archivio con strutture analoghe già operanti sul territorio nazionale e dell'Unione europea; (...)</p>	<p>Art 2 (Principi e finalità) Art 3 (Funzioni e compiti della Regione)</p> <p>La regione favorisce la ricerca, lo studio e la sperimentazione (Art 2 Principi e finalità) e promuove lo sviluppo dell'imprenditoria dello spettacolo con particolare riguardo per quella giovanile, la Regione costituisce inoltre, in collaborazione con Comuni e Province, l'Archivio dei giovani artisti umbri (Art 3 Funzioni e compiti della Regione)</p>
	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	<p>Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) 1. Le Province promuovono e sostengono, anche in collaborazione con i Comuni, lo spettacolo di rilevanza locale e non professionistico nelle sue diverse espressioni. In particolare: (...) c) promuovono, anche in collaborazione con i Comuni, la diffusione e lo sviluppo delle attività di spettacolo nelle scuole; (...)</p>	<p>Art 4 (Funzioni e compiti delle Province)</p> <p>Le Province, in collaborazione con i Comuni, promuovono la diffusione e lo sviluppo delle attività di spettacolo nelle scuole.</p>

<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada</p>	<p>Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) 1. Le Province promuovono e sostengono, anche in collaborazione con i Comuni, lo spettacolo di rilevanza locale e non professionistico nelle sue diverse espressioni. In particolare: (...) d) promuovono la diffusione e la crescita della cultura e delle attività musicali di tipo bandistico e corale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 luglio 2004, n. 9.</p> <p>Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni) 1. I Comuni: (...) d) collaborano con le Province a sostenere la diffusione e la crescita della cultura e delle attività musicali di tipo bandistico e corale, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 9/2004 , e delle attività di spettacolo di rilevanza locale.</p>	<p>Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni)</p> <p>Non sono presenti disposizioni settoriali. Le Province collaborando con i Comuni si occupano di promozione, diffusione e crescita della cultura e delle attività musicali di tipo bandistico e corale.</p>
<p>5. FESTIVAL</p>	<p>Art 8 (Benefici finanziari) 1. La Regione concede benefici finanziari a favore dei soggetti individuati al comma 2 , per progetti contraddistinti da: a) particolare qualità e validità culturale delle iniziative; b) natura professionistica delle attività realizzate.</p> <p>2. Possono accedere ai benefici finanziari: (...) b) i festival, le rassegne e manifestazioni similari; (...)</p> <p>3. I soggetti richiedenti i benefici finanziari devono avere sede legale ed operare stabilmente nel territorio regionale da almeno tre anni.</p> <p>4. La Giunta regionale disciplina le modalità per la assegnazione ed erogazione dei benefici finanziari nonché le procedure per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi. (...)</p> <p>6. Condizione vincolante ai fini dell'accesso ai benefici finanziari è il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.</p> <p>7. I soggetti destinatari dei benefici finanziari previsti dalla presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni utili ai fini delle attività dell'osservatorio di cui all' articolo 3, comma 1, lettera f) .</p>	<p>Art 8 (Benefici finanziari)</p> <p>Ai benefici finanziari di cui all'art 8 (Benefici finanziari) possono accedere festival, rassegne e manifestazioni similari purchè rispettino i CCNL di categoria esoggetti beneficiari dei contributi siano contraddistinti dalla natura professionistica delle attività realizzate</p>	
<p>6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>	
<p>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</p>	<p>A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati</p>	<p>Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) 1. Le Province promuovono e sostengono, anche in collaborazione con i Comuni, lo spettacolo di rilevanza locale e non professionistico nelle sue diverse espressioni. In particolare: a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed all'attività di soggetti stabili operanti nel settore dello spettacolo; b) promuovono la produzione, la distribuzione e la diffusione dello spettacolo attraverso la messa in rete dei piccoli teatri, con particolare riguardo alla ricerca, alla sperimentazione ed alla formazione del pubblico; (...)</p> <p>Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni) 1. I Comuni: a) possono partecipare in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed al funzionamento di soggetti stabili operanti nel settore dello spettacolo; b) promuovono e realizzano, nell'ambito della programmazione regionale per lo spettacolo, il restauro, l'adeguamento funzionale delle sedi destinate ad attività di spettacolo, la qualificazione delle attrezzature e l'innovazione tecnologica, in funzione della valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; (...)</p>	<p>Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni)</p> <p>La legge non indica modalità di gestione dei teatri da parte di Province e Comuni ma prevede: che entrambi possano partecipare in forma diretta o convenzionata alla costituzione ed all'attività di soggetti stabili, che le Province promuovano la messa in rete dei piccoli teatri e che i Comuni promuovono e realizzano restauro e adeguamento di spettacolo anche in funzione della valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.</p>
<p>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</p>	<p>B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti</p>	<p>Art 2 (Principi e finalità) (...)</p> <p>2. La Regione favorisce, in una logica di sistema, la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione, nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi, al fine di valorizzare lo spettacolo e l'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.</p> <p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) (...)</p> <p>2. La Regione promuove la realizzazione di circuiti volti a diffondere lo spettacolo nei piccoli comuni e nelle fasce di utenza marginali dell'Umbria. (...)</p> <p>Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) 1. Le Province promuovono e sostengono, anche in collaborazione con i Comuni, lo spettacolo di rilevanza locale e non professionistico nelle sue diverse espressioni. In particolare: (...) b) promuovono la produzione, la distribuzione e la diffusione dello spettacolo attraverso la messa in rete dei piccoli teatri, con particolare riguardo alla ricerca, alla sperimentazione ed alla formazione del pubblico; (...)</p>	<p>Art 2 (Principi e finalità) Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 4 (Funzioni e compiti delle Province)</p> <p>All'art 2 (Principi e finalità) la Regione favorisce la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati. La Regione (Art 3 Funzioni e compiti della Regione) promuove la realizzazione di circuiti volti a diffondere lo spettacolo nei piccoli comuni e nelle fasce di utenza marginali mentre all'art 4 (Funzioni e compiti delle Province) viene dato compito alle Province di promuovere produzione, distribuzione e diffusione dello spettacolo attraverso la messa in rete di piccoli teatri.</p>

7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	<p>Art. 3 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare: a) promuove e sostiene la produzione e la distribuzione delle attività di spettacolo di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Umbria; (...) 2. La Regione promuove la realizzazione di circuiti volti a diffondere lo spettacolo nei piccoli comuni e nelle fasce di utenza marginali dell'Umbria. (...)</p> <p>Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) 1. Le Province promuovono e sostengono, anche in collaborazione con i Comuni, lo spettacolo di rilevanza locale e non professionistico nelle sue diverse espressioni. In particolare: (...) b) promuovono la produzione, la distribuzione e la diffusione dello spettacolo attraverso la messa in rete dei piccoli teatri, con particolare riguardo alla ricerca, alla sperimentazione ed alla formazione del pubblico; (...)</p> <p>Art 8 (Benefici finanziari) 1. La Regione concede benefici finanziari a favore dei soggetti individuati al comma 2 , per progetti contraddistinti da: a) particolare qualità e validità culturale delle iniziative; b) natura professionistica delle attività realizzate. 2. Possono accedere ai benefici finanziari: a) i teatri, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni operanti nel settore dello spettacolo; (...) 3. I soggetti richiedenti i benefici finanziari devono avere sede legale ed operare stabilmente nel territorio regionale da almeno tre anni. 4. La Giunta regionale disciplina le modalità per la assegnazione ed erogazione dei benefici finanziari nonché le procedure per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi. (...) 6. Condizione vincolante ai fini dell'accesso ai benefici finanziari è il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. 7. I soggetti destinatari dei benefici finanziari previsti dalla presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni utili ai fini delle attività dell'osservatorio di cui all' articolo 3, comma 1, lettera f) .</p>	<p>Art. 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 4 (Funzioni e compiti delle Province) Art 8 (Benefici finanziari)</p> <p>Non sono presenti in questa legge disposizioni a sostegno dei luoghi della cultura. Tra le funzioni della Regione risultano promozione e sostegno alle attività di produzione e distribuzione, realizzazione di circuiti per piccoli comuni. Viene dato alle Province il compito di promuovere produzione, distribuzione e diffusione dello spettacolo attraverso la messa in rete di piccoli teatri. La Regione concede benefici finanziari a teatri, istituzioni, associazioni e fondazioni operanti nel settore dello spettacolo purché abbiano sede legale ed operino nel territorio regionale da almeno 3 anni, non è precisato tuttavia se questo comporti la gestione di uno spazio. Condizione vincolante per i destinatari dei contributi è il rispetto dei CCNL di categoria, le modalità di assegnazione ed erogazione sono disciplinate dalla Giunta regionale.</p>
8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	nessun riferimento	nessun riferimento
	B. Formazione professionale	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare: (...) e) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico dello spettacolo, in raccordo con la programmazione regionale in materia; (...)</p>	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione)</p> <p>Tra le Funzioni e compiti della Regione risultano la promozione della formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico dello spettacolo</p>
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	nessun riferimento	nessun riferimento
	D. Lavoro	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare: (...) g) costituisce, in collaborazione con i Comuni e le Province, l'Archivio dei giovani artisti umbri, con funzioni di supporto, documentazione, informazione e promozione della creatività giovanile in tutte le discipline artistiche, favorendo il raccordo dell'Archivio con strutture analoghe già operanti sul territorio nazionale e dell'Unione europea; (...)</p> <p>Art. 4 (Funzioni e compiti delle Province) 1. Le Province promuovono e sostengono, anche in collaborazione con i Comuni, lo spettacolo di rilevanza locale e non professionistico nelle sue diverse espressioni. (...)</p> <p>Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo) 1. Il Programma annuale per lo spettacolo, approvato dalla Giunta regionale, attua il Piano triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l'equilibrio territoriale. In particolare: (...) e) privilegia le iniziative che favoriscono l'utilizzo di personale artistico umbro; (...)</p> <p>Art 8 (Benefici finanziari) 1. La Regione concede benefici finanziari a favore dei soggetti individuati al comma 2 , per progetti contraddistinti da: (...) b) natura professionistica delle attività realizzate. (...) 6. Condizione vincolante ai fini dell'accesso ai benefici finanziari è il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. (...)</p>	<p>Art. 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art. 4 (Funzioni e compiti delle Province) Art. 7 (Programma annuale per lo spettacolo) Art. 8 (Benefici finanziari)</p> <p>Numerosi nella legge i riferimenti al lavoro. Per la concessione di contributi è condizione vincolante il rispetto dei CCNL di categoria, i soggetti beneficiari dei contributi devono inoltre essere contraddistinti dalla natura professionistica delle attività realizzate. Il Programma annuale per lo spettacolo privilegia le iniziative che favoriscono l'utilizzo di personale artistico umbro. La Regione costituisce - in collaborazione con i Comuni e le Province- "l'Archivio dei giovani artisti umbri, con funzioni di supporto, documentazione, informazione e promozione della creatività giovanile in tutte le discipline artistiche, favorendo il raccordo dell'Archivio con strutture analoghe già operanti sul territorio nazionale e dell'Unione europea" Tra le funzioni delle provincie vi è la promozione e il sostegno dello spettacolo anche non professionistico.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare: (...) c) definisce, anche sulla base delle proposte degli enti locali, indirizzi programmatici per il restauro, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale dei teatri e la costituzione di nuovi spazi dello spettacolo, anche con riferimento alle opportunità offerte dalla legislazione nazionale e dai programmi dell'Unione europea; (...)</p> <p>Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni) 1. I Comuni: (...) b) promuovono e realizzano, nell'ambito della programmazione regionale per lo spettacolo, il restauro, l'adeguamento funzionale delle sedi destinate ad attività di spettacolo, la qualificazione delle attrezzature e l'innovazione tecnologica, in funzione della valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; (...)</p>	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni)</p> <p>I Comuni promuovono e realizzano restauro, adeguamento delle sedi destinate ad attività di spettacolo, qualificazione delle attrezzature e innovazione tecnologica. La regione, anche su proposte di enti locali, definisce indirizzi per il restauro la ristrutturazione, l'adeguamento e la costruzione di nuovi spazi per lo spettacolo.</p>
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	<p>Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo) 1. Il Programma annuale per lo spettacolo, approvato dalla Giunta regionale, attua il Piano triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l'equilibrio territoriale. In particolare: (...) f) favorisce le iniziative e le attività capaci di contribuire significativamente alla promozione dell'immagine dell'Umbria all'estero. (...)</p>	<p>Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo)</p> <p>Nel Programma annuale per lo spettacolo la Regione favorisce iniziative capaci di contribuire alla promozione dell'immagine dell'Umbria all'estero</p>
	G. Forme di credito	<p>Art 10 (Fondo di garanzia) 1. La Regione, avvalendosi di Gepafin S.p.A., promuove la costituzione di un Fondo di garanzia cofinanziato da enti pubblici, operatori dello spettacolo e altri soggetti privati, ai fini della prestazione di garanzie sussidiarie per agevolare l'accesso al credito degli operatori stessi.</p>	<p>Art 10 (Fondo di garanzia)</p> <p>Attraverso Gepafin S.p.A. (società finanziaria partecipata dalla Region Umbria) la Regione promuove la costituzione di un Fondo di garanzia ai fini della prestazione di agevolare l'accesso al credito degli operatori</p>
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	<p>Art 2 (Principi e finalità) (...)</p> <p>2. La Regione favorisce, in una logica di sistema, la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione, nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi, al fine di valorizzare lo spettacolo e l'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.</p> <p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare: (...) g) costituisce, in collaborazione con i Comuni e le Province, l'Archivio dei giovani artisti umbri, con funzioni di supporto, documentazione, informazione e promozione della creatività giovanile in tutte le discipline artistiche, favorendo il raccordo dell'Archivio con strutture analoghe già operanti sul territorio nazionale e dell'Unione europea; (...)</p>	<p>Art 2 (Principi e finalità) Art 3 (Funzioni e compiti della Regione)</p> <p>La Regione favorisce la promozione, l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi al fine di valorizzare la distribuzione equilibrata dell'offerta culturale sul territorio regionale (Art 2 Principi e finalità), inoltre, la Regione costituisce in collaborazione con Comuni e Province l'Archivio dei giovani artisti umbri con funzione di informazione e promozione.</p>
	I. Tradizione e lingue locali	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>
	J. Osservatori	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) 1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare: (...) f) svolge le funzioni di Osservatorio dello spettacolo tramite il competente Servizio della Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro, anche in collaborazione con gli enti locali, gli operatori dello spettacolo, gli istituti di ricerca pubblici e privati, per effettuare rilevazioni, analisi e ricerche, valutare la situazione dei diversi comparti dello spettacolo, verificare l'efficacia dell'intervento regionale; (...)</p> <p>Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni) 1. I Comuni: (...) c) collaborano con l'Osservatorio regionale dello spettacolo, per lo svolgimento delle attività di cui all' articolo 3, comma 1, lettera f); (...)</p> <p>Art 8 (Benefici finanziari) (...)</p> <p>7. I soggetti destinatari dei benefici finanziari previsti dalla presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni utili ai fini delle attività dell'osservatorio di cui all' articolo 3, comma 1, lettera f).</p>	<p>Art 3 (Funzioni e compiti della Regione) Art 5 (Funzioni e compiti dei Comuni) Art 8 (Benefici finanziari)</p> <p>La funzione di osservatorio è svolta dalla Regione attraverso il Servizio Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro in collaborazione con enti locali, operatori e stituti pubblici e privati, anche al fine di verifica dell'efficacia dell'intervento regionale. I Comuni e i soggetti destinatari di benefici finanziari sono tenuti a collaborare con l'Osservatorio regionale.</p>
	K. Protezione proprietà intellettuale	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>
	L. Altre forme di intervento	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>

9. ASPETTI TECNICI	nessun riferimento	nessun riferimento
10. RISORSE	<p>Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo) (...) 3. Il Piano stabilisce in particolare: (...) c) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione. (...)</p> <p>Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo) 1. Il Programma annuale per lo spettacolo, approvato dalla Giunta regionale, attua il Piano triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l'equilibrio territoriale. In particolare: (...) d) ripartisce le risorse finanziarie previste dal Piano regionale tra: 1) la quota di finanziamento dei progetti e delle attività conformi alle previsioni di cui all' articolo 8 ; 2) la quota di finanziamento dei progetti di iniziativa della Regione di cui al comma 2 ; 3) il finanziamento delle funzioni conferite alle Province; e) privilegia le iniziative che favoriscono l'utilizzo di personale artistico umbro; f) favorisce le iniziative e le attività capaci di contribuire significativamente alla promozione dell'immagine dell'Umbria all'estero. (...)</p> <p>Art 13 (Norma finanziaria) (...) 5. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 10 della presente legge si fa fronte a partire dall'esercizio 2004 con le risorse stanziare dalla legge finanziaria regionale 2004 con imputazione alla unità previsionale di base 10.2.003 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la denominazione " Interventi a favore del sistema regionale dello spettacolo". 6. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa, per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità. 7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.</p>	<p>Art 6 (Piano regionale per lo spettacolo) Art 7 (Programma annuale per lo spettacolo) Art 13 (Norma finanziaria)</p> <p>Le risorse dedicate alla realizzazione degli interventi regionali sono stabilite attraverso il Piano regionale per lo spettacolo (Art 6) e ripartite annualmente attraverso il Programma annuale per lo spettacolo (Art 7)</p>